

Al Responsabile del Procedimento
del Comune di Offida
Ing. Paolo Leccesi
Corso Serpente Aureo 66
63035 Offida (AP)

TRASMISSIONE A MEZZO FAX
0736/888731
TRASMISSIONE A MEZZO PEC
gestioneterritorio@comune.offida.ap.it

e.p.c.

AL C.N.A.P.P.C.
Via Santa Maria dell'Anima, 10
00189 ROMA

TRASMISSIONE A MEZZO PEC
direzione.cnappc@pec.archiworld.it

Prot.n. 200

Ascoli Piceno, li

09/02/2010

OGGETTO: "Concorso di idee per la sistemazione viale IV Novembre, Largo G. Leopardi, Piazza B. Bernardo, e zone pubbliche limitrofe"

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno, con sede in Viale Indipendenza 7 63100 Ascoli Piceno, nella persona del Presidente arch. Valeriano Vallesi, preso atto del bando per il concorso di cui in oggetto, pubblicato dal Comune di Offida in data 21/01/2010 , approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 14/01/2010, nel merito osserva quanto segue:

TIPO DI CONCORSO (art.3 del bando)

Concorso di idee ai sensi degli artt.108 e 110 D.lgs. 163/2006; il richiamato art.110 si riferisce ai concorsi sotto soglia attuati con la procedura di cui all'art.57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 6 *"Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie*

l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando."

Crediamo sia evidente che il bando richiami due tipi di concorso diversi tra loro che non possono trovare contemporaneamente applicazione. Il concorso o è ai sensi dell'art.108° o ai sensi dell'art.110 che prevede un iter procedurale diverso da quello del concorso di idee, ricorrendo alla pratica dell'invito esteso ad almeno cinque soggetti, previa individuazione dei soggetti stessi.

PREMI E RIMBORSI SPESE (art.7 del bando)

Si ritiene che il premio di € 4.000 (quattromila/00) per l'idea giudicata vincitrice e i due eventuali premi di € 500 (cinquecento/00) per progetti meritevoli di menzione (questi ultimi non si possono definire premi bensì rimborsi spese, sia per l'entità dell'importo che per quanto attiene al comma 4 art.99 D.lgs 163/2006), premi al lordo di ogni onere fiscale e contributivo, siano in contrasto con quanto stabilito all'art. 108 del D.Lgs 163/2006, nel quale ai commi 1 e 4, si fa chiaro riferimento a **"congrui premi"**. Vista l'importanza, la complessità e l'estensione delle aree oggetto del concorso (art.5 del bando), considerati gli indirizzi progettuali (art.6 del bando) nonché la stessa previsione di spesa comprensiva di lavori e somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), che restituisce l'entità dell'intervento sul quale formulare idee progettuali, visti gli elaborati richiesti (art.16), i premi di cui sopra non possono ritenersi congrui, al contrario, lesivi della dignità della prestazione intellettuale del progettista nonché del decoro della figura professionale.

COMMISSIONE GIUDICATRICE (art.8 del bando)

Non è corretta la mancata indicazione della composizione della Commissione Giudicatrice; occorre indicare il numero esatto dei componenti e la loro provata competenza, al fine di garantire la qualità del giudizio.

Si ricorda che il concorso di idee, così come definito all'art108 attiene alla Parte II Titolo I Capo VI Sezione III del D.lgs 163/2006, che all'art.106 (Composizione della Commissione Giudicatrice), oltre al richiamato art.84, al comma 2: *Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale (nel nostro caso architetti ed ingegneri civili ed ambientali), almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.*

E' evidente che, non essendo dichiarata la composizione, non viene garantita la presenza di membri in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 106.

PROPRIETA' E DIRITTO D'AUTORE (art.9 del bando)

Il concorso di idee rappresenta, nella prassi, una sottospecie del concorso di progettazione, sono applicabili quindi le norme della sezione dedicata a tali concorsi (Parte II Titolo I Capo VI Sez III D.lgs 163/2006), nei limiti della compatibilità (comma 1 art.108).

In tali norme non è mai prevista la proprietà per i progetti o, nella fattispecie, per le idee segnalate bensì solo premiare.

Il premio è assegnato al progetto vincitore, per i progetti meritevoli è previsto il rimborso spese (comma 4 art.99 D.lgs 163/2006), ne deriva quanto stabilito al comma 5 dell'art.99 :” Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore.....”

Tornando all'art.108 comma 5: L'idea o le idee premiate (e non quelle segnalate perché meritevoli per le quali è previsto il rimborso spese e non il premio) sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Crediamo sia ben chiaro che si voglia acquisire la proprietà non di una, bensì di tre idee progettuali che, ai fini di una eventuale prosecuzione alle fasi successive, assumono uguale valore ma per due delle quali è previsto un rimborso spese spacciato per premio.

Ne consegue che l'Amministrazione Comunale può acquisire in proprietà la sola idea premiata quale vincitrice, diversamente prevedere un secondo e terzo premio tale da non configurarsi come rimborso spese a progetti meritevoli bensì come premi alle idee vincitrici rispettivamente giudicate seconda e terza o seconda ex equo.

AMBITO TERRITORIALE - LINGUA UFFICIALE (art.12 del bando)

Nel definire la lingua ufficiale del concorso, che è quella italiana, si fa riferimento a “quesiti e rispettive risposte” che non trovano poi riscontro nel calendario degli adempimenti (Art.18 del bando), non è chiaro se tale procedura sia prevista o meno.

CONTENUTO DEL PLICO (art.16 del bando)

In merito agli elaborati da produrre per la proposta progettuale si ravvisa la violazione della disciplina sul concorso di idee: il bando viola la disciplina del Codice degli Appalti ed in particolare dell'art. 108 comma 3, in forza del quale, nell'ambito dei concorsi di idee: “.....Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.....”

Illegittimamente, pertanto, il concorso viene formulato per conseguire non idee progettuali, ma una progettazione preliminare, i cui contenuti obbligatori sono stabiliti dall'art. 93 comma 3 dello stesso Codice Appalti e secondo il quale la progettazione preliminare “Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle

specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa"

Un chiaro esempio è la richiesta, al punto "d" dell'art.16 del bando, della stima sommaria dei costi delle opere, redatta ai sensi dell'art.23 del D.P.R. 554/99 con riferimento al Prezziario Regionale Marche, e Quadro economico.....

Per quanto sopra, l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ascoli Piceno, nella persona del Presidente arch. Valeriano Vallesi

INVITA

Il Comune di Offida (A.P.), nella persona del Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Leccesi, ad annullare, nell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, il bando di cui in oggetto e, per l'effetto, a riproporlo emendato dai vizi di cui sopra, preannunciando che qualora le suddette osservazioni non fossero accolte, questo Ordine professionale, richiederà al C.N.A. , che legge in copia, di valutare la possibilità di diffidare gli architetti italiani dal partecipare al Concorso.

Ascoli Piceno li 09/02/2010

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ascoli Piceno



Il Presidente

(arch. Valeriano Vallesi)